



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 01/07/2002

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2002, N. 8

"Contributo straordinario in occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina, per migliorare le strutture e infrastrutture atte a garantire l'ordinata affluenza dei pellegrini a S. Giovanni Rotondo nonché a potenziare il sistema viario di accesso, la Regione Puglia concede al comune di S. Giovanni Rotondo un contributo straordinario una-tantum di euro 1 milione per l'anno 2002.

2. A tale fine la Giunta regionale, sulla base di apposito programma di interventi predisposto dal comune di S. Giovanni Rotondo, ammette a contributo le iniziative di cui al comma 1 e demanda l'erogazione, con vincolo di destinazione, delle relative somme al Dirigente del Settore lavori pubblici.

Art. 2

1. Viene, altresì, corrisposto un contributo straordinario una-tantum nella misura di euro 570 mila per l'anno 2002 alla Curia provinciale Frati Minori Cappuccini - Provincia di S. Angelo Foggia, titolare della gestione dei luoghi in cui ha vissuto San Pio da Pietrelcina e interessati a organizzare manifestazioni di culto in occasione della sua santificazione, sulla base di apposita richiesta illustrativa delle diverse iniziative che si intendono realizzare. Tale richiesta presentata dai predetti Frati Minori è approvata e finanziata con provvedimento della Giunta regionale. L'erogazione delle somme ammesse a contributo è demandata al Dirigente del Settore turismo previa rendicontazione.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'esercizio 2002 mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa, epigrafato "Contributo straordinario della Regione in occasione della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina", unità previsionale di base 2.2, dotato di uno stanziamento di euro 1 milione 570 mila, mediante contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di pari importo del Capitolo n. 3865 U.P.B. 3.2 disposto con la legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 giugno 2002

RAFFAELE FITTO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 3

La legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004" è pubblicato nel BURP n. 61 Supplemento del 21 maggio 2002.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 4 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 11.6.2002

Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 107 nella seduta del 18 giugno 1998